



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 3-*septies* del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992 e all'identificazione della relativa operazione di recupero ai fini dell'iscrizione al RENTRI

QUESITO

Con istanza di interpello *ex* articolo 3-*septies* del d.lgs. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna ha richiesto alcuni chiarimenti sulla normativa applicabile alla gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue. In particolare, viene richiesto di chiarire se:

- le aziende produttrici e titolari di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione debbano considerare come operazione da indicare in sede di iscrizione al RENTRI quella di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 codificata come "R 10 - Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia";
- nelle AIA o nelle AUA che comprendono l'autorizzazione di cui al D.lgs. n. 99/1992 debba essere esplicitata la relativa operazione di recupero con riferimento all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo e tecnico applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante "*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*".

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Considerato il quadro normativo sopra esposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta, nonché del parere fornito da ISPRA, richiesto con la nota prot. n. 30600 del 12 febbraio 2026 e acquisito con nota prot. n. 92633 del 30 aprile 2026, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo n. 99 del 1992, adottato in attuazione della direttiva 86/278/CEE, reca la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, individuando condizioni, limiti, competenze amministrative e adempimenti funzionali alla tutela del suolo, delle colture, degli animali, dell'uomo e dell'ambiente.

In particolare, il decreto legislativo prevede un regime autorizzatorio articolato, distinguendo tra le attività prodromiche alla successiva utilizzazione agronomica dei fanghi e l'attività di effettivo impiego degli stessi sui terreni agricoli.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 8, le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono assoggettate alla disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa in materia di rifiuti nonché alle prescrizioni previste del medesimo decreto legislativo n. 99 del 1992. La norma prevede, inoltre, che i soggetti che svolgono o intendono svolgere tali attività siano tenuti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, precisando che, per le sole attività di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo dell'autorizzazione.

Diversamente, l'articolo 9 disciplina l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, stabilendo che chi intende impiegare i fanghi in attività agricole proprie o di terzi deve ottenere apposita autorizzazione regionale e provvedere alla notifica dell'inizio delle operazioni, con almeno dieci giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti. La domanda di autorizzazione deve recare l'indicazione della tipologia dei fanghi da utilizzare, delle colture interessate, delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'impianto di stoccaggio, nonché delle caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione, ferma restando la durata massima quinquennale dell'autorizzazione. Tale autorizzazione può avere carattere autonomo ovvero può essere rilasciata, in base alla specifica attività svolta dalle imprese, nell'ambito dei titoli autorizzativi di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazioni Integrate Ambientali - AIA) o del D.P.R. n. 59 del 2013 (Autorizzazioni Uniche Ambientali - AUA) o ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Alla luce di quanto sopra riportato, il decreto legislativo n. 99 del 1992, nel dettare la disciplina sopra descritta, non richiede la qualificazione dell'attività in termini di specifica operazione di recupero ai sensi dell'Allegato C alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, classificazione introdotta successivamente all'entrata in vigore decreto legislativo n. 99 del 1992.

Pertanto, alla luce dell'obbligo previsto per le imprese operanti nel campo della gestione dei rifiuti di indicare in fase di registrazione al RENTRI le attività autorizzate mediante il riferimento alle operazioni di recupero o smaltimento, in assenza di una specifica categoria dedicata all'utilizzazione agronomica ai sensi decreto legislativo n. 99 del 1992 e laddove l'autorizzazione non indichi espressamente uno specifico codice, si ritiene che l'operazione R10 dell'Allegato C alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendosi al trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, possa configurarsi come l'operazione più pertinente per l'utilizzazione agronomica dei fanghi.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.